

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2007

**relativa al regime di aiuti di Stato C 18/2006 (ex N 524/2005) cui l'Italia intendeva dare esecuzione a favore delle microimprese e delle piccole imprese**

[notificata con il numero C(2007) 1175]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/335/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

mento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo alla misura di aiuto.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi di detti articoli <sup>(1)</sup>,

(4) L'Italia ha inviato le sue osservazioni con lettera del 23 giugno 2006 nella quale annunciava l'intenzione di presentare ulteriori osservazioni su un aspetto specifico.

considerando quanto segue:

(5) Nessun altro interessato ha inviato osservazioni nel corso del procedimento.

#### I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 18 ottobre 2005 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il succitato regime di aiuti. Esse hanno fornito alla Commissione altre informazioni con lettere del 20 dicembre 2005, del 13 marzo 2006 e del 27 marzo 2006. La Commissione ha chiesto raggugli supplementari con lettere del 10 novembre 2005 e dell'8 febbraio 2006.

(6) La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettere del 21 settembre 2006 e del 10 gennaio 2007.

(2) Con lettera del 16 maggio 2006, la Commissione ha informato l'Italia della decisione di avviare il procedi-

(7) L'Italia, con lettera del 30 gennaio 2007, registrata presso la Commissione il 2 febbraio 2007, ha informato la Commissione che la misura notificata è stata revocata.

<sup>(1)</sup> GU C 146 del 22.6.2006, pag. 18.

<sup>(2)</sup> Cfr. nota 1.

**II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA**

- (8) La misura era destinata a promuovere la crescita delle microimprese e delle piccole imprese risultanti da un processo di consolidamento (concentrazione o aggregazione di microimprese e piccole imprese) mediante la concessione di uno sgravio fiscale. La misura notificata sarebbe ammontata a 120 milioni di EUR nel 2006, 242 milioni di EUR nel 2007 e 122 milioni di EUR nel 2008.
- (9) La base giuridica della misura è l'articolo 2 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156. La base giuridica comprende una clausola di sospensione. Al regime di aiuto non è stata data esecuzione.
- (10) L'Italia ha già applicato una misura analoga nel 2005 <sup>(3)</sup>, nell'ambito del regolamento che prevede l'esenzione per categoria per gli aiuti alle PMI <sup>(4)</sup>. Quella versione della misura limita il credito d'imposta al 50 % dei costi di consulenza per il processo di concentrazione o aggregazione. Le autorità italiane hanno indicato che dato il suddetto limite, la misura ha avuto un successo relativo in quanto sono state ricevute 132 domande, per un importo totale di 3 442 261 EUR di credito d'imposta, di cui sono state accolte unicamente 46, per un importo totale di 415 306 EUR di sgravio fiscale.

**III. OSSERVAZIONI INVIATE DALL'ITALIA**

- (11) Le autorità italiane, nella lettera del 30 gennaio 2007, hanno informato la Commissione che la dotazione per la misura in questione è stata utilizzata per altri scopi e che la misura notificata non è stata attuata essendo stata revocata.

**IV. VALUTAZIONE**

- (12) In seguito alla revoca della notifica, il procedimento è divenuto privo di oggetto.

**V. CONCLUSIONE**

- (13) La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE essendo divenuto privo di oggetto in seguito alla revoca della misura da parte dell'Italia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In seguito alla revoca da parte dell'Italia della misura notificata, il presente procedimento è diventato privo di oggetto. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

*Per la Commissione*

Neelie KROES

*Membro della Commissione*

<sup>(3)</sup> Basata sull'articolo 9 del decreto legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, registrato presso la Commissione il 21 aprile 2005 con il riferimento XS 89/05.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).